

Si evidenzia, in via preliminare, che la vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228.

Nello specifico, il comma 8-bis consente agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare “.....il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario”.

Con riferimento alle modalità applicative, la Scrivente, con l'allegata nota n. 372321 del 28-11-2016, ha già avuto modo, tra l'altro, di precisare che non può escludersi l'utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un'attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

Un diversa interpretazione, infatti, sarebbe certamente sproporzionata rispetto alla necessaria distinzione fra attività di consumo sul posto ed attività di ristorazione in senso stretto ed in evidente contrasto anche con l'esigenza di un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell'ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti non riciclabili.